

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL TRANSITO DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SULLA FRONTIERA ELETTRICA MERIDIONALE NEL PERIODO DALL' 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2003

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate:

all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata; all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 190/02); all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 226/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di seguito: deliberazione n. 226/02). Le definizioni sono integrate come segue:

- **capacità di trasporto plurimensile** è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, nel periodo dall'1 aprile 2003 al 31 dicembre 2003, agli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra l'Italia e la Grecia e pari a:
 - a) 300 MW per l'importazione di energia elettrica in Italia;
 - b) 500 MW per l'esportazione dell'energia elettrica dall'Italia;
- **HTSO** è *Hellenic Transmission System Operator S.A.*, gestore della rete di trasmissione della Grecia;
- **periodo di assegnazione** è il periodo comprendente i mesi da aprile a dicembre dell'anno 2003; per quanto attiene il mese di aprile, il periodo di assegnazione decorre dalla data in cui ha effetto l'assegnazione;
- **RAE** è *Regulatory Authority for Energy of Greece*, autorità di regolazione per l'energia elettrica della Grecia;
- **transito verso l'Italia** è l'importazione di energia elettrica in Grecia da Paesi diversi dall'Italia e la contestuale esportazione di energia elettrica dalla Grecia verso l'Italia;
- **deliberazione n. 20/03** è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Vengono fissate modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera meridionale per il periodo di assegnazione al fine di:
- consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
 - garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
 - assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione promuovendo la concorrenza.

Articolo 3

Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione n. 162/99

- 3.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2003, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica trasportata sulla frontiera meridionale verso l'Italia. Il corrispettivo è dovuto dagli assegnatari di bande indipendentemente dalla destinazione della medesima energia.

Titolo II Modalità e condizioni per la determinazione della capacità di trasporto assegnabile

Articolo 4

Determinazione della capacità di trasporto assegnabile

- 4.1 Il GRTN, con riferimento alla frontiera meridionale, determina la ulteriore capacità di trasporto che si rende disponibile, su base mensile e per porzioni di mese, rispetto alla capacità di trasporto plurimensile.
- 4.2 La capacità di trasporto di cui al comma 4.1, è determinata con riferimento alla direzione dalla Grecia verso l'Italia.
- 4.3 La capacità di trasporto assegnabile:
- su base plurimensile è pari al 50% della capacità di trasporto plurimensile relativa al periodo di assegnazione;
 - su base mensile è pari alla capacità di trasporto di cui al comma 4.1.
- 4.4 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile di cui al comma 4.3 è suddivisa in bande.

- 4.5 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verificano riduzioni della capacità di trasporto, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta), a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. Le modalità per la comunicazione dell'entità e della durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nel bando di cui all'articolo 13, comma 13.2.

Titolo III Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile per l'importazione di energia elettrica in Italia

Articolo 5

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile

- 5.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande della capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile i clienti idonei ai sensi della deliberazione n. 20/03.
- 5.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
- a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
 - b) i punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata o, in alternativa a tale previsione nel solo caso di bande per il transito, le frontiere elettriche cui è destinata, per l'esportazione, l'energia elettrica importata per l'esecuzione del transito di energia elettrica;
 - c) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera b) o, nel solo caso di bande per il transito, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente sulle frontiere elettriche di cui alla medesima lettera b);
 - d) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'articolo 6, comma 6.7.
- 5.3 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del precedente comma 5.2 non può eccedere:
- a) la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta ai sensi del precedente comma 5.2, lettera c);
 - b) nel caso di bande per il transito, la capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente indicata nella richiesta ai sensi del comma 5.2, lettera c);
 - c) il valore della capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile di cui all'articolo 4, comma 4.3.

Articolo 6

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile

- 6.1 Qualora la somma delle bande di capacità di trasporto richieste ai sensi dell'articolo 5 non ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile, il GRTN assegna le bande richieste.
- 6.2 Qualora la somma delle bande di capacità di trasporto richieste ai sensi dell'articolo 5 ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile, il GRTN assegna le bande richieste applicando alle medesime un coefficiente di razionamento pro-quota nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) a nessun soggetto richiedente può essere assegnata una banda di capacità con ampiezza inferiore a 3 MW;
 - b) eventuali quote di capacità di trasporto residue, in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera a), sono allocate, proporzionalmente alla capacità di trasporto richiesta, agli assegnatari fino a concorrenza della medesima capacità di trasporto richiesta.
- 6.3 Il GRTN comunica al singolo assegnatario la dimensione della banda assegnata.
- 6.4 Ciascun assegnatario comunica al GRTN, con le modalità dal medesimo definite, la porzione di banda assegnata, in numeri interi al MW, che il medesimo assegnatario intende utilizzare per l'effettuazione di transiti verso l'Italia.
- 6.5 Il GRTN richiede ad HTSO la possibilità di utilizzare la rete di trasmissione della Grecia per l'effettuazione di transiti verso l'Italia in una misura pari alla somma delle porzioni di banda comunicate al medesimo GRTN ai sensi del comma 6.4.
- 6.6 Qualora la somma delle porzioni di banda comunicate ai sensi del comma 6.4 ecceda la quantità di capacità di trasporto complessivamente accordata da HTSO sulla base della richiesta formulata dal GRTN ai sensi del comma 6.5, il medesimo GRTN riduce le porzioni di banda comunicate ai sensi del comma 6.4 applicando a ciascuna un coefficiente di razionamento pro-quota pari al rapporto tra tale capacità di trasporto accordata da HTSO e la predetta somma delle porzioni di banda nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le porzioni di banda che per effetto dell'eventuale riduzione risultano inferiori a 1 MW non possono essere utilizzate per l'effettuazione di transiti verso l'Italia;
 - b) eventuali quote di porzioni di banda non utilizzate per effetto della disposizione di cui alla precedente lettera a) sono ridistribuite tra gli assegnatari che comunicano quanto previsto al comma 6.4 fino a concorrenza delle porzioni di banda oggetto della loro comunicazione.
- 6.7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.3, lettera b):
 - a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;
 - b) concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali

rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Articolo 7

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile e di porzioni di mese

- 7.1 Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 226/02 per la frontiera meridionale si applicano alla capacità di trasporto assegnabile su base mensile e di porzioni di mese di cui al precedente articolo 4, comma 4.3, lettera b).

Articolo 8

Diritti e obblighi degli assegnatari fino all'avvio del dispacciamento di merito economico

- 8.1 Gli assegnatari di capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'articolo 3.
- 8.2 Con cadenza settimanale, gli assegnatari comunicano a HTSO e al GRTN un programma orario di importazione o di esportazione alla frontiera.
- 8.3 Il programma orario di cui al comma 8.2 non può prevedere in alcuna ora l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata.
- 8.4 Nel caso di utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma orario di cui al precedente comma 8.2 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui all'articolo 5, comma 5.2, lettera c).
- 8.5 Gli assegnatari hanno il diritto di importare o di esportare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di cui al precedente comma 8.2.
- 8.6 La capacità di trasporto assegnata non può essere ceduta, ad eccezione delle porzioni di banda di cui all'articolo 6, comma 6.4 come eventualmente ridotte ai sensi del comma 6.6.
- 8.7 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'avvio del dispacciamento di merito economico.

Titolo IV Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia

Articolo 9

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile

- 9.1 Gli aventi diritto di cui alla deliberazione n. 20/03 possono richiedere l'assegnazione di bande della capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile.

- 9.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
- a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
 - b) i punti di prelievo a cui è destinata l'energia elettrica esportata;
 - c) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera b).
- 9.3 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del precedente comma 9.2 non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta ai sensi del precedente comma 9.2, lettera b).

Articolo 10

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile

- 10.1 Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 6.1 a 6.6, in quanto compatibili, si applicano per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia.

Articolo 11

Diritti e obblighi degli assegnatari fino all'avvio del dispacciamento di merito economico

- 11.1 Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto applicabili, si applicano alla definizione dei diritti e obblighi degli assegnatari per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico.

Titolo V Capacità di trasporto assegnata da HTSO e ulteriori disposizioni

Articolo 12

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente da HTSO

- 12.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente da parte di HTSO quote della capacità di trasporto sono riconosciuti i diritti e imposti gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 8.1 a 8.4, commi 8.6 e 8.7, e all'articolo 11, purché HTSO:
- a) renda disponibile alla frontiera meridionale la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di importazione ed esportazione;
 - b) applichi, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
- 12.2 Alla capacità di trasporto assegnata autonomamente, da parte di HTSO, alla società Enel Spa per la fornitura ai clienti del mercato vincolato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 226/02 per la frontiera meridionale.

Articolo 13

Ulteriori disposizioni

- 13.1 La capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità durante l'anno, anche per effetto della mancata utilizzazione della capacità di trasporto in importazione assegnata ai sensi del presente provvedimento, viene utilizzata in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 226/02.
- 13.2 Entro il 7 aprile 2003, il GRTN pubblica nel proprio sito *internet* uno o più bandi per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile sull'interconnessione tra l'Italia e la Grecia indicando i valori delle capacità di trasporto relativi alla frontiera meridionale e le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per il periodo di assegnazione conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
- 13.3 L'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile è effettuata, da parte del GRTN, entro e non oltre il 14 aprile 2003.
- 13.4 Limitatamente al periodo dall'1 aprile al 14 aprile 2003, è data facoltà alla società Enel Spa di utilizzare la capacità di trasporto assegnabile su base plurimensile per la destinazione e con le modalità di cui alla deliberazione n. 226/02.
- 13.5 Il GRTN trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi:
 - a) agli esiti delle procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile;
 - b) all'utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Grecia.
- 13.6 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dall'1 aprile 2003.